Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 maggio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1960, n. 1904.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 101 e 102 sono abrogati.

Gli articoli da 113 a 126 incluso, sono abrogati e sostituiti dai seguenti (con il conseguente spostamento della numerazione successiva):

Art. 113. — Presso la Facoltà di ingegneria si segue il quinquennio di studi — suddiviso in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione — che dà adito alle seguenti lauree:

a) laurea in Ingegneria chimica (con due indirizzi);
b) laurea in Ingegneria civile:
sezione edile (con due indirizzi);
sezione idraulica (con due indirizzi);
sezione trasporti (con due indirizzi);
c) laurea in Ingegneria elettronica (con tre indirizzi);
d) laurea in Ingegneria elettrotecnica (con due indirizzi);
e) laurea in Ingegneria meccanica (con tre indirizzi);
f) laurea in Ingegneria mineraria (con due indirizzi).

Art. 114. — Titolo di ammissione ai corsi di laurea d'ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 115. — Gli studenti del primo anno di corso del biennio propedeutico potranno ottenere l'iscrizione al 2° anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I, Geometria I, Fisica I, Chimica.

Condizione di ammissione al triennio di applicazione è l'aver superato tutti gli esami del biennio propedeutico. Potranno tuttavia essere ammessi anche coloro che siano in difetto dell'esame relativo all'insegnamento di « Disegno II », fermo restando l'obbligo di superarlo prima di adire la laurea (art. 127)

Due insegnamenti semestrali, previsti per ciascun corso di laurea, pur avendo esami distinti equivalgono ad uno annuale.

Art. 116. — Gli insegnamenti del triennio di applicazione sono inquadrati nei singoli Istituti come dalle tabelle che seguono:

a) *Istituto di Architettura e urbanistica*:
1) Architettura e composizione architettonica I;
2) Architettura e composizione architettonica II;
3) Architettura tecnica;
4) Caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
5) Storia dell'architettura;
6) Urbanistica I;
7) Urbanistica II;

b) *Istituto di Arte mineraria*:
1) Arte mineraria;
2) Tecnica dei sondaggi;

c) *Istituto di Chimica applicata ed industriale*:
1) Chimica analitica;
2) Chimica applicata;
3) Chimica fisica;
4) Chimica industriale;
5) Chimica organica;
6) Elettrochimica;
7) Impianti chimici;
8) Materiali;
9) Petrolchimica ed altri polimeri;
10) Principi di ingegneria chimica;
11) Sintesi ad alta pressione;
12) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
13) Tecnologia generale;

d) *Istituto di Costruzioni idrauliche*:
1) Costruzioni idrauliche I;
2) Costruzioni idrauliche II;
3) Costruzioni idrauliche III;
4) Costruzioni marittime;
5) Idrologia e idraulica agraria;
6) Igiene applicata;
7) Impianti di potabilizzazione e di trattamento;
8) Materiali e geotecnica applicata;
9) Tecnica dei lavori idraulici;

e) *Istituto di Elettronica*:
1) Calcolatori elettronici;
2) Campi elettromagnetici e circuiti;
3) Componenti elettronici;
4) Comunicazioni elettriche;
5) Controlli automatici;
6) Elettronica applicata I;
7) Elettronica applicata II;
8) Microonde;
9) Misure elettriche IV;
10) Ponti radio;
11) Radionavigazione;
12) Radiotecnica;
13) Strumentazione elettronica;
14) Tecnica telegrafica e telefonica;

f) *Istituto di Elettrotecnica*:
1) Applicazioni elettriche;
2) Costruzioni elettromeccaniche;
3) Economia industriale;
4) Elettrotecnica;
5) Impianti elettrici I;
6) Impianti elettrici II;
7) Macchine elettriche;
8) Misure elettriche;
9) Organizzazione delle aziende;

g) *Istituto di Fisica tecnica*:
1) Elettroacustica;
2) Fisica tecnica;
3) Impianti tecnici dell'edilizia;
4) Impianti termotecnici;

h) *Istituto di Geofisica mineraria*:
1) Geofisica mineraria;

i) *Istituto di Geologia applicata*:
1) Geologia applicata;
2) Giacimenti minerari;
3) Tecnologie speciali minerarie;

l) *Istituto di idraulica*:
1) Idraulica I;
2) Idraulica II;
3) Idraulica III;

m) *Istituto di Macchine e tecnologie meccaniche*:
1) Costruzione di macchine I;
2) Costruzione di macchine II;
3) Impianti meccanici;
4) Macchine I;
5) Macchine II;
6) Misure meccaniche;
7) Progetti di macchine;
8) Regolazione e servocomandi;
9) Tecnologia meccanica I;
10) Tecnologia meccanica II;

n) *Istituto di Meccanica applicata alle macchine*:
1) Fluidodinamica;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Meccanica applicata alle macchine e macchine;

o) *Istituto di Metallurgia*:
1) Chimica fisica e metallurgia;
2) Metallurgia e metallografia;
3) Scienza dei metalli;
4) Tecnologie speciali chimiche;
5) Tecnologie speciali metallurgiche;

p) *Istituto di Scienza delle costruzioni*:
1) Costruzione di ponti;
2) Organizzazione del cantiere;
3) Scienza delle costruzioni;
4) Tecnica delle costruzioni I;
5) Tecnica delle costruzioni II;

q) *Istituto di Strade*:
1) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti I;
2) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti II;
3) Progetti di strade;

r) *Istituto di Topografia e geodesia*:
1) Complementi di matematica;
2) Estimo civile;
3) Legislazione I;
4) Legislazione II;
5) Legislazione dei lavori;
6) Topografia;

s) *Istituto di Trasporti*:
1) Tecnica del traffico e della circolazione;
2) Trasporti I;
3) Trasporti II;
4) Trasporti aerei e navali;
5) Trazione elettrica.

Art. 117. — Il corso di laurea in Ingegneria chimica comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

I anno:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I;

II anno:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale);

Triennio di applicazione:
12) Chimica analitica;
13) Chimica applicata;
14) Chimica fisica;
15) Chimica industriale;
16) Chimica organica;
17) Elettrochimica;
18) Elettrotecnica;
19) Fisica tecnica;
20) Idraulica I;
21) Impianti chimici;
22) Legislazione I (semestrale);
23) Macchine;
24) Meccanica applicata alle macchine;
25) Metallurgia e metallografia;
26) Principi di ingegneria chimica;
27) Scienza delle costruzioni;
28) Tecnologie generali;
29) Tecnologie speciali chimiche;

Indirizzo A:
30) Scienza dei metalli;
31) Tecnologie speciali metallurgiche;

Indirizzo B:
30) Petrolchimica ed altri polimeri;
31) Sintesi ad alta pressione (semestrale).

Art. 118. — Il corso di laurea in Ingegneria civile (sezione edile) comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

I anno:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I;

II anno:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale);

Triennio di applicazione:
12) Architettura tecnica;
13) Elettrotecnica;
14) Estimo civile (semestrale);
15) Fisica tecnica;
16) Geologia applicata;
17) Impianti tecnici dell'edilizia (semestrale);
18) Legislazione dei lavori;
19) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
20) Scienza delle costruzioni;
21) Tecnica delle costruzioni I;
22) Tecnica delle costruzioni II;
23) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
24) Topografia;
25) Urbanistica I;
26) Idraulica I;
27) Architettura e composizione architettonica I;

Indirizzo A:
28) Architettura e composizione architettonica II;
29) Caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
30) Idraulica II;
31) Storia dell'architettura;
32) Urbanistica II;

Indirizzo B:
28) Architettura e composizione architettonica I;
29) Costruzione di ponti;
30) Costruzioni idrauliche I;
31) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti I;
32) Idraulica I;
33) Organizzazione del cantiere (semestrale).

Art. 119. — Il corso di laurea in Ingegneria civile (sezione idraulica) comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

I anno:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I;

II anno:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale);

Triennio di applicazione:
12) Architettura tecnica;
13) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti I;
14) Costruzioni idrauliche I;
15) Costruzioni idrauliche II;
16) Costruzioni marittime (semestrale);
17) Elettrotecnica;
18) Fisica tecnica;
19) Geologia applicata;
20) Idraulica;
21) Igiene applicata (semestrale);
22) Legislazione dei lavori;
23) Materiali e geotecnica applicata (semestrale);
24) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
25) Scienza delle costruzioni;
26) Tecnica dei lavori idraulici (semestrale);
27) Tecnica delle costruzioni I;
28) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
29) Topografia;

Indirizzo A:
30) Idrologia e idraulica agraria (semestrale);
31) Impianti di potabilizzazione e di trattamento (semestrale);

Indirizzo B:
30) Macchine I;
31) Macchine II.

Art. 120. — Il corso di laurea in Ingegneria civile (sezione trasporti) comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

I anno:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I;

II anno:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale);

Triennio di applicazione:
12) Architettura tecnica;
13) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
14) Elettrotecnica;
15) Estimo civile (semestrale);
16) Fisica tecnica;
17) Geologia applicata;
18) Idraulica;
19) Legislazione dei lavori;
20) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
21) Scienza delle costruzioni;
22) Tecnica delle costruzioni;
23) Tecnica del traffico e della circolazione;
24) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
25) Topografia;
26) Trasporti I;
27) Urbanistca;

Indirizzo A:
28) Organizzazione aziendale (semestrale);
29) Trasporti II;
30) Trasporti aerei e navali;
31) Trazione elettrica;

Indirizzo B:
28) Costruzione di ponti;
29) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti II;
30) Costruzioni idrauliche I;
31) Progetti di strade (semestrale).

Art. 121. — Il corso di laurea in Ingegneria elettronica comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

I anno:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I;

II anno:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);

10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale);

Triennio di applicazione:

12) Campi elettromagnetici e circuiti;
13) Complementi di matematica;
14) Componenti elettronici;
15) Comunicazioni elettriche;
16) Controlli automatici;
17) Elettronica applicata I;
18) Elettronica applicata II;
19) Elettrotecnica;
20) Fisica tecnica;
21) Materiali (semestrale);
22) Meccanica delle macchine e macchine;
23) Microonde;
24) Misure elettriche I;
25) Misure elettriche IV;
26) Radiotecnica;
27) Reti per telecomunicazioni;
28) Scienze delle costruzioni;
29) Tecnica telegrafica e telefonica;

Indirizzo A:

30) Elettroacustica (semestrale);
31) Ponti radio;

Indirizzo B:

30) Radionavigazione;
31) Strumentazione elettronica (semestrale);

Indirizzo C:

30) Calcolatori elettronici;
31) Organizzazione delle aziende (semestrale).

Art. 122. — Il corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

I anno:

1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I;

II anno:

6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale);

Triennio di applicazione:

12) Applicazioni elettriche;
13) Complementi di matematica (semestrale);
14) Controlli automatici;
15) Economia industriale (semestrale);
16) Elettronica applicata I;
17) Elettrotecnica I;
18) Elettrotecnica II;
19) Fisica tecnica;
20) Idraulica;
21) Impianti elettrici I;
22) Legislazione (semestrale);
23) Macchine;
24) Macchine elettriche;
25) Materiali (semestrale);
26) Meccanica applicata alle macchine;
27) Misure elettriche I;
28) Organizzazione delle aziende (semestrale);
29) Scienza delle costruzioni;

Indirizzo A:

30) Impianti elettrici II;
31) Misure elettriche II (semestrale);

Indirizzo B:

30) Costruzioni elettromeccaniche;
31) Misure elettriche III (semestrale).

Art. 123. — Il corso di laurea in Ingegneria meccanica comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

I anno:

1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I;

II anno:

6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale);

Triennio di applicazione:

12) Chimica applicata;
13) Costruzioni di macchine I;
14) Costruzioni di macchine II;
15) Costruzioni idrauliche;
16) Elettrotecnica;
17) Fisica tecnica;
18) Fluidodinamica;
19) Idraulica;
20) Impianti meccanici;
21) Macchine I;
22) Macchine II;
23) Meccanica applicata alle macchine;
24) Metallurgia e metallografia;
25) Misure meccaniche;
26) Scienza delle costruzioni;
27) Tecnica delle costruzioni;
28) Tecnologia meccanica;
29) Tecnologia meccanica II;

Indirizzo A:

30) Scienza dei metalli;
31) Tecnologie speciali metallurgiche;

Indirizzo B:

30) Progetti di macchine;
31) Regolazione e servocomandi;

Indirizzo C:

30) Impianti termotecnici;
31) Regolazione e servocomandi.

Art. 124. — Il corso di laurea in Ingegneria mineraria comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico:

I anno:

1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I;

II anno:

6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);

10) Meccanica razionale;
11) Metodi di osservazione e misura (semestrale);

Triennio di applicazione:

12) Arte mineraria;
13) Chimica applicata;
14) Chimica fisica e metallurgia;
15) Elettrotecnica;
16) Fisica tecnica;
17) Geofisica mineraria;
18) Geologia;
19) Giacimenti minerari;
20) Idraulica;
21) Macchine;
22) Meccanica applicata alle macchine;
23) Mineralogia;
24) Petrografia;
25) Scienza delle costruzioni;
26) Tecnica dei sondaggi;
27) Tecnica delle costruzioni;
28) Tecnologie generali;
29) Topografia;

Indirizzo A:

30) Geologia applicata;
31) Tecnologie speciali minerarie;

Indirizzo B:

30) Scienza dei metalli;
31) Tecnologie speciali metallurgiche.

Art. 125. — Gli insegnamenti di cui alle tabelle che precedono sono di regola integrati da esercitazioni. A ciascuno degli insegnamenti stessi è associato un esame. Due insegnamenti semestrali, pur avendo esami distinti, equivalgono ad uno annuale.

Art. 126. — All'atto della iscrizione al III anno, lo studente deve dichiarare quale sia il corso di laurea (e la sezione per quello in Ingegneria civile) che intende seguire. L'indirizzo dovrà essere dichiarato all'inizio del primo degli anni di corso per il quale esiste la differenziazione.

Art. 127. — Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti, vale la seguente tabella:

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*se non si è superato l'esame di*:
Arte mineraria.	Fisica tecnica - Elettrotecnica - Idraulica I - Macchine I - Meccanica applicata alle macchine - Scienza delle costruzioni.
Costruzione di macchine I.	Meccanica applicata alle macchine - Scienza delle costruzioni.
Costruzione di macchine II.	Costruzione di macchine I - Macchine I.
Costruzione di ponti.	Tecnica delle costruzioni I.
Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti I	Scienza delle costruzioni - Topografia.
Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti II	Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti I - Geologia applicata.
Costruzioni idrauliche I.	Idraulica I.
Costruzioni idrauliche II.	Costruzioni idrauliche I - Geologia applicata - Scienza delle costruzioni.
Costruzioni idrauliche III	Idraulica I - Scienza delle costruzioni.
Costruzioni marittime.	Idraulica I - Scienza delle costruzioni.
Idrologia ed idraulica agraria.	Idraulica I.
Impianti di potabilizzazione e di trattamento.	Costruzioni idrauliche I - Tecnologia dei materiali e chimica applicata - Igiene applicata.
Impianti chimici.	Elettrotecnica - Macchine I - Principi di ingegneria chimica.
Impianti meccanici.	Fisica tecnica Meccanica applicata alle macchine - Tecnologie meccaniche I.
Impianti tecnici dell'edilizia.	Fisica tecnica.
Impianti termotecnici.	Macchine I - Macchine II.
Macchine I (per i corsi di laurea in ingegneria, chimica, meccanica e mineraria).	Chimica applicata - Fisica tecnica - Idraulica I - Meccanica applicata alle macchine.
Macchine I (per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica).	Fisica tecnica - Idraulica - Meccanica applicata alle macchine.
Macchine II.	Macchine I.
Materiali e geotecnica applicata.	Tecnologia dei materiali e chimica applicata.
Misure meccaniche.	Elettrotecnica - Macchine I.
Organizzazione del cantiere.	Tecnica delle costruzioni I.
Principi di ingegneria chimica.	Chimica fisica - Fisica tecnica.
Progetti di macchine.	Costruzione di macchine II - Tecnologie macceaniche I.
Progetti di strade.	Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti I - Tecnica delle costruzioni I.
Tecnica dei lavori idraulici.	Costruzioni idrauliche I.
Tecnica dei sondaggi.	Fisica tecnica - Elettrotecnica - Idraulica I - Macchine I - Meccanica applicata alle macchine - Scienza delle costruzioni.
Tecnica delle costruzioni I.	Scienza delle costruzioni.
Tecnica delle costruzioni II.	Tecnica delle costruzioni I.
Tecnologie meccaniche I.	Metallurgia e metallografia.
Tecnologie meccaniche II.	Tecnologie meccaniche I.
Trasporti I.	Elettrotecnica III - Meccanica applicata alle macchine e macchine.
Trasporti II.	Trasporti I.

Art. 128. — Gli esami speciali consistono in prove orali, che potranno essere integrate da prove scritte, grafiche o pratiche, secondo modalità che, per ciascuna prova, verranno stabilite dal Consiglio di Facoltà.

Nella votazione sarà tenuto conto anche del lavoro compiuto dallo studente durante l'anno accademico ed in particolare dei risultati delle prove scritte e grafiche, dei colloqui, delle esercitazioni di laboratorio e di campagna.

Art. 129. — Per essere ammessi all'esame di laurea, gli studenti debbono aver frequentato e superato gli esami relativi agli insegnamenti elencati negli articoli da 115 a 122 per i singoli corsi di laurea, sezione ad indirizzo.

I laureandi in Ingegneria mineraria, salvo eccezioni debitamente autorizzate dal Consiglio di Facoltà, debbono aver trascorso un periodo di almeno un mese di tirocinio pratico presso un'azienda mineraria ed esibire una relazione sul tirocinio fatto.

Art. 130. — L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione del progetto di un'opera di ingegneria, il cui argomento dovrà inquadrarsi nel corso di laurea, sezione ed indirizzo scelti dallo studente (tesi di laurea).

Al progetto dovrà essere associato uno studio di carattere monografico, teorico o sperimentale, attinente alla materia del progetto stesso;

b) in una prova orale comprendente la discussione della tesi di laurea e dell'eventuale studio ad essa associato, con richiami agli insegnamenti del corso di laurea.

Art. 131. — Il programma degli studi che devono essere compiuti e degli esami che debbono essere sostenuti presso la Facoltà dagli ingegneri del Corpo statale delle miniere, viene, per ciascuno di essi determinato dal Consiglio di Facoltà, con l'intervento del capo del Corpo delle miniere o da un suo rappresentante.

Art. 132. — Il presente ordinamento si applica integralmente agli studenti che nel 1960-61 si iscrivono al primo anno di corso.

Per gli studenti che nel 1960-61 si iscrivono al terzo anno di corso ha pieno vigore l'ordinamento relativo al triennio di applicazione.

Per tutti gli altri studenti in corso nell'anno accademico 1960-61 le norme transitorie per l'adattamento del vecchio ordinamento al nuovo, sono stabilite dalla Facoltà coll'ordine degli studi.

Gli studenti che abbiano compiuto l'intero corso degli studi nell'anno accademico 1959-60 o precedenti, dovranno seguire il vecchio ordinamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1960

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1905.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Galilei » di Vibo Valentia.

N. 1905. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Galilei » di Vibo Valentia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1961.

Tariffe d'ingresso alla Borsa-merci di Milano per l'anno 1961.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sulle Camere di commercio, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto presidenziale 16 luglio 1951, concernente la ricostituzione della Borsa-merci di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196, del 28 agosto 1951;

Visto il decreto presidenziale 23 aprile 1952, concernente la tariffa dei diritti per il rilascio delle tessere di ingresso alla Borsa-merci di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1953, n. 45;

Vista la deliberazione n. 1240 del 25 novembre 1960, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano propone un abbuono sulle tariffe predette, fino al 31 dicembre 1961;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Le tariffe contemplate nel decreto presidenziale 23 aprile 1952, sono ridotte, sino al 31 dicembre 1961, della misura del 50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1961

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1961
Registro n. 3 *Industria e commercio, foglio n.* 355

(2628)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1961.

Trasferimento di crediti della Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A., in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono stati assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 16 novembre 1957, n. 1122, che ha posto in liquidazione la Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A.;

Visti i propri decreti 14 gennaio e 19 dicembre 1957, con i quali l'Ente economico della pastorizia e la G.R.A. sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie della G.R.A. è necessario trasferire i seguenti crediti, in contestazione o di lunga e difficile esazione:

1) Favia Ettore, atto di citazione dell'11 febbraio 1960, Tribunale Milano, diritti di deposito e pagamento trasporti	L.	6.000.000
2) Ditta Bortolami Giuseppe, atto di citazione del 1° dicembre 1960, Tribunale di Roma, trasporti	»	385.228
3) Provveditorato generale dello Stato, fattura n. 503 del 2 gennaio 1961, cessione beni mobili	»	1.636.100
4) Provveditorato generale dello Stato, fattura n. 504 del 2 gennaio 1961, cessione beni mobili	»	238.700
5) Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, fattura n. 491 del 10 dicembre 1959, cessione automezzi	»	400.000
6) Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, fattura n. 492 del 10 dicembre 1959 rettificata con foglio n. 609381 dell'11 novembre 1960, cessione beni mobili	»	4.034.060
7) Prefettura di Foggia, concorso spese varie, determinazione n. 604080/AG del 29 marzo 1961	»	83.312
8) Fioravanti rag. Pompeo, azione rivalsa per incidente automobilistico del 30 maggio 1952 nei pressi di Cerignola, Tribunale di Bari	»	1.830.500
Totale . . .	L.	14.607.900

Decreta:

I sopraelencati crediti della Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A., in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 14.607.900 (lire quattordicimilioniseicentosettemilanovecento) sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 24 aprile 1961

Il Ministro: TAVIANI

(2611)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1961.

Trasferimento di debito dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.), in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono stati assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 14 gennaio e 1° marzo 1957, con i quali l'Ente economico della pastorizia e l'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che la definizione delle operazioni di liquidazione dell'U.N.S.E.A. è ostacolata da un ricorso al Capo dello Stato prodotto dal sig. Luigi Santini per l'annullamento del provvedimento di accettazione delle dimissioni dall'impiego a suo tempo rassegnate al predetto Ente;

Ritenuto che ai fini della sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie suddette è necessario trasferire all'Ente economico della pastorizia il debito che potrebbe sorgere a carico dell'U.N.S.E.A. in caso di accettazione del ricorso di che trattasi;

Considerato che tale eventuale debito può cautelativamente valutarsi, per l'integrale soddisfacimento, in L. 100.000;

Atteso che l'U.N.S.E.A. ha effettuato, ai sensi dell'articolo unico della richiamata legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento dell'anzidetto importo su conto corrente infruttifero speciale acceso presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Il debito in contestazione sopraindicato dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) in liquidazione, ammontante a L. 100.000 (centomila), è trasferito all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 24 aprile 1961

Il Ministro: TAVIANI

(2612)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per le assicurazioni di gruppo con invalidità presentata dalla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa per le assicurazioni di gruppo;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita per le assicurazioni di gruppo presentata dalla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 27 aprile 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2629)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Variazione nella pianta organica degli ufficiali giudiziari

Sono soppressi due posti di ufficiale giudiziario nell'ufficio unico della Corte di appello di Palermo ed un posto negli uffici unici dei tribunali di Reggio Emilia, Pistoia, Larino e Voghera e nelle preture di Aversa e Pontassieve.

E' aumentato un posto di ufficiale giudiziario negli uffici unici presso i tribunali di Salerno, Velletri e Viterbo e nelle preture di Albano, Galatina, Castellammare di Stabia, Monsummano e Gallarate.

(2670)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Maniga Pralassi », con sede nel comune di Sommariva Bosco (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 8497, in data 27 aprile 1961, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Maniga Pralassi », con sede nel comune di Sommariva Bosco (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 25 giugno 1957.

(2596)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1960, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sig. Girolamo Colleoni contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1957, sulla zona di Valtese lungo la provinciale Valle Brembana presso il bivio di via Baioni con la via Filotti, sita nell'ambito del comune di Bergamo.

(2555)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 1961, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Santino Gaudio avverso la nota n. 4034 del 5 gennaio 1955, con la quale il Ministero della pubblica istruzione negava alla laurea in farmacia il valore di titolo compreso fra quelli che danno diritto alla inclusione nella graduatoria dei non abilitati aspiranti ad incarichi o supplenze nelle scuole secondarie.

(2556)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 1961 con registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 222, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Antonio Cospito avverso la decisione con la quale il Ministero della pubblica istruzione disponeva che la somma di L. 27.516, da versarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di interessi di mora, fosse a lui addebitata in quanto a lui stesso imputabile.

(2557)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Redimibile 3,50 % (1934)	42174 (nuda proprietà)	De Chaurand Bianca di Felice, nubile, dom. in Bergamo, usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente alle signorine Marco Petronilla fu Stefano e Cavallini Rosa di Gaetano ambedue nubili, dom. in Torino	1.260 —
Id.	227191 (nuda proprietà)	De Chaurand de S. Eùstache Bianca di Felice, moglie di Poletti Eugenio Maria, dom. in Dalmine (Bergamo) usufrutto vitalizio spettante a Cavallini Rosa fu Gaetano, nubile, dom. in Chignolo Po (Pavia)	2.800 —
Rendita 5 % (1935)	226312	Trulli Eugenia fu Domenico, moglie di Perrini Pietro, dom. in Roma, vincolata per dote	1.010 —
Ricostruzione 5 % Serie 73	4737	D'Onofrio Luisa, minore sotto la patria potestà della madre D'Onofrio Maria Bice, dom. in Lecce	5.000 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

Roma, addì 26 aprile 1961

Il direttore generale: GRECO

(2651)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazioni di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennere intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 % (1935)	158444	140 —	Bertoni *Lucia* e Santina fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Lascioli Bruna Maria ved. Bertoni, dom. a Brescia	Bertoni *Maria Lucia* e Santina, fu Francesco, minori, ecc, come contro
Id.	158751	420 —	Come sopra	Come sopra
Red. 3,50 % (1934)	220583	1.354,50	Chareun *Luigia* fu Giovanni in Diaz, dom. a Cagliari	Chareun *Luisa* fu Giovanni in Diaz, dom. a Cagliari
B.T.N. 5 % (1950) Serie 3ª	1700	500 —	Micciulla *Amelia* di Melchiorre, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Siracusa	Micciulla *Immacolata-Amelia* di Melchiorre, minore sotto la patria potestà de padre, dom. in Siracusa
B.T.N. 5 % (1961)	1372	15.500 —	Colamarino *Rosa* fu Palmerino, minore sotto la patria potestà della madre Liguori Alfonsa fu Giovanni ved. Colamarino, dom. in Torre del Greco (Napoli)	Colamarino *Maria Rosa* fu Palmerino, minore sotto la patria potestà della madre ecc. come contro
Red. 3,50 % (1934)	119714	175 —	Rodino Alfredo di *Achille Cesare*, dom. a Cairo Montenotte (Genova)	Rodino Alfredo di *Cesare Attilio*, dom. a Cairo Montenotte (Genova)
Id.	127569	175 —	Rodino Anna Maria di *Achille Cesare*, nubile, dom. a Cairo Montenotte (Genova)	Rodino Anna Maria di *Cesare*, nubile dom. a Cairo Montenotte (Genova)
Rendita 5 % (1935)	275062	15.000 —	Ferrara Michelina, nata a Lusciano l'*11 maggio 1896* moglie di Capone Ciro, nato in Aversa il *7 luglio 1890*, dom. in Aversa (Caserta)	Ferrara Michelina, nata a Lusciano il *12 maggio 1896* moglie di Capone Ciro, nato in Aversa il *27 luglio 1890*, dom. in Aversa (Caserta)
Id.	184814	875 —	*Andriano* Andrea fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Meola Filomena fu Nicola ved. *Andriano*, dom. a Giovinazzo (Bari)	*Andriani* Andrea fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Meola Filomena ved. *Andriani*, dom. a Giovinazzo (Bari)
Id.	238837	500 —	*Valentino* Rita fu Mario minore sotto la patria potestà della madre Tutinelli Esterina di Carlo, dom. in Tagliacozzo (L'Aquila)	*Valentini* Rita fu Mario minore sotto la patria potestà, ecc. come contro
Id.	250778	1.710 —	Come sopra	Come sopra
Id.	269600	315 —	Come sopra	Come sopra
Red. 5 % (1936)	6499	300 —	Freschini *Rosa* fu Luciano ved. Corato, interdetta sotto la tutela di Corato *Luciana* fu Augusto, dom. a Valeggio sul Mincio (Verona)	Freschini *Graziosa Rosa* ved. Corato, interdetta sotto la tutela di Corato *Candida Luciana*, dom. a Valeggio sul Mincio (Verona)
Id.	7201	200 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	207773	235 —	Freschini *Rosa* fu Luciano ved. Corato, dom. a Valeggio sul Mincio (Verona)	Freschini *Graziosa* fu Luciano ved. Corato, ecc. come contro
B.T.N. 5 % (1959)	10715	2.500 —	*Rotondo Paolo* fu Sergio minore sotto la patria potestà *della madre Ruggieri Wanda* fu *Alfredo*, dom. in Bari	*Girone Rotondo Paolo* fu Sergio, minore sotto la patria potestà di *Girone Vincenzo* fu *Alfonso*
Red. 3,50 % (1934)	527933	1.480,50	De Luca Angelina fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Mauri Annunziata* fu Gabriele, dom. a San Nicola in comune di Centola (Salerno)	De Luca Angelina fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre *Manzo Nunziata* fu Gabriele, ecc. come contro
Rendita 5 % (1935)	216072	2.730 —	Fresa Vera fu *Paolo*, minore sotto la patria potestà della madre Cucci Elodia fu Giovanni, dom. in Eboli (Salerno)	Fresa Vera fu *Enrico*, minore sotto la patria potestà della madre Cucci Elodia fu Giovanni, ecc. come contro
Ricostr. 5 % Serie 36ª	2803	2.700 —	Fresa Vera fu *Paolo*, nubile, dom. in Eboli (Salerno)	Fresa Vera fu *Enrico*, nubile dom. in Eboli (Salerno)

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B.T.N. 5 % (1950) Serie 28ª	800	250 —	Di Chiara Carlo di Ercole, dom. in Roma	Di Chiara Carlo di Ercole dom. in Roma, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Roma
Id. Serie 29ª	757	750 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 32ª	736	250 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 33ª	802	500 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 37ª	796	250 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	247644	11.640 —	Bacchi Dina e Caterina fu Alberto, minori sotto la patria potestà della madre Mecchia *Maria fu Giovanni* ved. Bacchi, dom. in Napoli, usufrutto vitalizio spetta a Mecchia *Maria fu Giovanni* ved. Bacchi, dom. in Napoli	Bacchi Dina e Caterina fu Alberto, minori sotto la patria potestà della madre Mecchia *Santa Maria fu Luigi Giovanni*, dom. in Napoli, usufrutto vitalizio spetta a Mecchia *Santa Maria fu Luigi Giovanni* ved. Bacchi, dom. in Napoli
Red. 3,50 % (1934)	78459	647,50	*Morello* Pierina di Celestino moglie di Olivero Pistoletto Severino, dom. a Gravere (Torino)	*Morelli* Pierina di Celestino moglie di Olivero Pistoletto Severino, dom. in Gravere (Torino)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 27 aprile 1961

Il direttore generale: GRECO

(2562)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	628,40
1 Franco svizzero	143,36
1 Corona danese	89,662
1 Corona norvegese	86,727
1 Corona svedese	120,21
1 Fiorino olandese	172,745
1 Franco belga	12,381
1 Franco nuovo (N.F.)	126,642
1 Lira sterlina	1735,15
1 Marco germanico	156,33
1 Scellino austriaco	23,804
1 Escudo Port.	21,632

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1961, il ricorso straordinario pervenuto al Ministero dell'industria e del commercio in data 2 marzo 1956, proposto dalla Società S.A.B.A. Dell'Oca, con sede in Como, per l'annullamento di provvedimenti del comune di Turbigo relativi al nulla-osta e concessione di suolo pubblico per la posa di distributori di carburanti, è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.

(2665)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 aprile 1961) il Bollettino n. 7 della provincia di Teramo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto normativo e salariale 14 giugno 1960 per gli addetti alla trebbiatura di cereali durante la campagna 1960 in provincia di Teramo

Il Ministro: SULLO

(2547)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 aprile 1961) il Bollettino n. 9 della provincia di Perugia, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo economico 30 settembre 1959 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da caffè, bar-pasticcerie e confetterie, ecc. e laboratori di pasticceria della provincia di Perugia.

Il Ministro: SULLO

(2546)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami e per titoli, a quarantatre posti di maestra istitutrice degli educandati femminili dello Stato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 ottobre 1957, n. 1036, concernente, tra l'altro, disposizioni sulle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato;

Visti i regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312, sull'ordinamento degli educandati femminili dello Stato;

Visto il testo unico sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, relativo allo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, con norme di esecuzione del citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che sono vacanti quarantatre posti di maestra istitutrice nei ruoli organici degli educandati femminili dello Stato, approvati con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038;

Viste le proposte formulate dai Consigli di amministrazione degli educandati, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, in ordine alla necessità di bandire un pubblico concorso per l'assunzione di maestre istitutrici di ruolo;

Viste le disposizioni vigenti in materia di limiti di età, di riserve di posti e di preferenze per l'accesso alle carriere statali;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, modificato con legge 15 giugno 1959, n. 430, sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere del personale insegnante;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, sulla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

Concorso a quarantatre posti di maestra istitutrice
Ripartizione dei posti

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quarantatre posti di maestra istitutrice nei ruoli degli educandati femminili dello Stato, così ripartiti:

N. 5 posti nell'educandato femminile dello Stato di Firenze;

N. 7 posti nell'educandato femminile dello Stato di Milano;

N. 5 posti nell'educandato femminile dello Stato di Montagnana;

N. 6 posti nell'educandato femminile dello Stato di Palermo;

N. 8 posti nell'educandato femminile dello Stato di Udine;

N. 12 posti nell'educandato femminile dello Stato di Verona.

Il concorso è riservato alle donne.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso
Deroghe al limite massimo di età

1. — Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 17 (da computarsi con riferimento al 31 dicembre 1961) e non superiore ai 35, (articolo 122 testo unico 5 febbraio 1928, n. 577) salvo le deroghe previste dai numeri da 2 a 5 del presente articolo;

c) *titolo di studio*: diploma di abilitazione all'insegnamento elementare;

d) buona condotta (al cui accertamento provvede l'Amministrazione);

e) idoneità fisica all'impiego (l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo le vincitrici del concorso);

f) godimento dei diritti politici.

2. — Il limite massimo di età è elevato:

a) nei confronti degli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel nuovo testo formulato con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465);

b) nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le università o gli istituti di istruzione superiore (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, nel nuovo testo formulato con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465);

c) nei confronti delle concorrenti già colpite dalla abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del compimento del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 (art. 5 regio decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 25);

d) di anni due per le coniugate, oltre ad un anno per ogni figlio vivente (art. 23 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542);

e) di anni cinque:

per i partigiani combattenti (decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241);

per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per i profughi dalla Somalia, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi da territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (articoli 1 e 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137); per i profughi da territori ceduti allo Stato Jugoslavo (art. 1 legge 27 febbraio 1958, n. 130); per coloro che appartengono a categorie equiparate agli ex combattenti; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306);

f) ad anni 39:

per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per tale la famiglia di cui facciano parte almeno sette figli viventi, computandosi come viventi anche i figli caduti in guerra (art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267).

Tutte le elevazioni al limite massimo di età indicate in precedenza sono cumulabili fra loro, purchè non si superino, complessivamente, i 40 anni di età (art. 2, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

3. — Il limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (art. 5 decreto legislativo 12 dicembre 1947 n. 1488; art. 2, n. 2, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi (art. 12 legge 4 dicembre 1956, n. 1404; art. 2, n. 2, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

4. — Il limite massimo di età è elevato a 45 anni, intendendosi ivi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante (art. 2, n. 2, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) per i mutilati e gli invalidi di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375 (art. 9 della legge); per i mutilati e gli invalidi per servizio (art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474);

per i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra (art. 1 della legge 25 settembre 1940, n. 1458); per i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione (art. 1 decreto-legge 4 agosto 1945, n. 467); per ogni altra categoria di mutilati ed invalidi ai quali siano state estese le disposizioni vigenti per i mutilati e gli invalidi di guerra. Non sono ammessi a tale beneficio, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

a) gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

b) gli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

c) gli invalidi scritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

d) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

5. — Si prescinde dal limite massimo di età:

a) nei riguardi degli impiegati civili di ruolo e di ruolo aggiunto dello Stato (ivi compresi gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, art. 200 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) nei riguardi delle maestre in servizio al 30 gennaio 1924 in scuole materne (art. 248 testo unico 5 febbraio 1928, n. 577);

c) nei riguardi delle maestre elementari non di ruolo che appartengono a categorie assimilate agli ex combattenti (profughi dai territori di confine, deportati dal nemico e altre categorie di cittadini previste dalle disposizioni vigenti), art. 122 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e successive disposizioni;

d) nei riguardi delle maestre elementari non di ruolo che siano congiunte (figlie, vedove non rimaritate, mogli, madri, sorelle vedove o nubili) di caduti, di mutilati e invalidi di guerra o per servizio, di cittadini dichiarati irreperibili per eventi bellici e di cittadini appartenenti a categorie alle quali sono state estese le disposizioni vigenti a favore dei caduti e dei mutilati e invalidi di guerra (art. 122 testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e successive disposizioni);

e) nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio di provvisorio o supplente nelle scuole elementari statali, o, comunque, servizio di straordinario, avventizio o simile nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite predetto (articolo 122, lettera c) testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, modificato con l'art. 14 del decreto-legge 21 aprile 1947, n. 373).

6. — Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (art. 2 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (articoli 127 e 128 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso
Documentazione dei titoli

Coloro che intendono partecipare al concorso, devono presentare, a tal fine, apposita domanda, in carta legale da lire 200, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Divisione V, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto (vedi allegato *B*).

La domanda deve pervenire al Ministero entro 40 giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella « *Gazzetta Ufficiale* ». Entro lo stesso termine devono pervenire al Ministero i documenti relativi ai titoli che la candidata ritenga opportuno presentare ai fini della loro valutazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente decreto. I documenti relativi ai titoli devono essere redatti nella prescritta carta da bollo, fatta eccezione per le evenuali pubblicazioni; i documenti medesimi devono essere elencati nel contesto della domanda di ammissione al concorso, se prodotti in allegato ad essa, o nella relativa lettera di trasmissione, se prodotti successivamente e devono contenere le indicazioni di cui alla nota n. 2 al successivo art. 6. I titoli di studio e di abilitazione possono essere documentati con un certificato dell'organo competente, anzichè con il relativo diploma.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti, per altro fine, a questa o ad altra Amministrazione. Tuttavia, coloro che rivestano la qualifica di profugo possono fare riferimento a documenti esistenti presso questa od altra Amministrazione, indicando, in tal caso, con la massima esattezza, l'Amministrazione e lo specifico ufficio presso cui i documenti stessi si trovano depositati (art. 3 decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogato con legge 28 dicembre 1950, n. 1080).

La candidata deve dichiarare nella domanda di ammissione al concorso:

a) il cognome e il nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) eventualmente il titolo che dà diritto a deroga al limite massimo di età;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di essere equiparata ai cittadini italiani, ai sensi dell'art. 2, lettera a) del presente decreto);

e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali liste;

f) di non aver riportato condanne penali oppure le eventuali condanne penali riportate;

g) di possedere il titolo di abilitazione all'insegnamento elementare, l'anno scolastico e la scuola presso la quale il titolo è stato conseguito;

h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità indicate nell'art. 2, n. 6, del presente decreto;

i) di essere disposta a raggiungere qualsiasi fra le sedi di educandato indicate nell'art. 1 del presente decreto;

l) il domicilio eletto agli effetti del concorso, con il preciso indirizzo. Le eventuali successive variazioni di domicilio, con relativo indirizzo, devono essere comunicate tempestivamente al Ministero.

La firma della concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per le dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui le interessate prestano servizio.

Art. 4.

Esclusione dal concorso
Irricevibilità delle domande e dei documenti

Con decreto ministeriale motivato saranno escluse dal concorso coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti.

Con provvedimento ministeriale saranno dichiarate irricevibili le domande e i documenti pervenuti oltre il termine prescritto dall'art. 2.

Art. 5.

Prove di esame - Titoli - Ripartizione del puntéggio

Il concorso comprende due prove di esame, di cui una scritta e una orale, e la valutazione dei titoli. Il programma d'esame è indicato nell'allegato *A*) al presente decreto.

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 175 punti, di cui 100 punti per le prove di esame e 75 per i titoli.

Il punteggio riservato alle prove di esame è ripartito in 50 punti per la prova scritta e 50 punti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale coloro che abbiano riportato, nella prova scritta, almeno punti 30 su 50.

La prova orale s'intende superata qualora la concorrente vi abbia conseguito almeno punti 30 su 50.

Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punti riportati nelle singole prove di esame con quello riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 6.

Valutazione dei titoli

Sono valutabili i seguenti titoli, fermo restando, ai sensi del precedente art. 5, che ciascuna concorrente non potrà conseguire, anche se in possesso di più titoli, un punteggio

superiore ai punti 75 riservati complessivamente ai titoli predetti:

1) titoli di cultura: fino al massimo di punti 15;

2) titoli di studio e di abilitazione, ivi compreso il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: fino al massimo di punti 15;

3) titoli di servizio prestato alle dipendenze dello Stato, delle Regioni a Statuto speciale, degli istituti pubblici di educazione (si valuta anche il servizio prestato in qualità di maestra elementare nelle scuole già dipendenti dai comuni in regime di autonomia scolastica): fino al massimo di punti 25;

4) titoli attinenti alla capacità professionale e di idoneità in pubblici concorsi (esclusi i concorsi per soli titoli): fino al massimo di punti 20.

Nota:

1) Qualora la vittoria o l'idoneità in concorso siano state seguite dalla relativa nomina con successiva prestazione di servizio, si valuta uno solo dei titoli (quello più favorevole alla concorrente);

2) I documenti che si riferiscono a titoli di servizio devono indicare la qualifica di merito conseguita in ciascun anno - o frazione di anno - di servizio prestato o, comunque, che il servizio è stato prestato senza demerito o che non risultano agli atti dell'ufficio note di merito. In difetto di tali indicazioni, il servizio viene valutato riducendo a metà il coefficiente minimo stabilito, al riguardo, dalla Commissione.

I documenti relativi a titoli di studio, di abilitazione e tutti quelli che, comunque, si riferiscono a titoli di merito classificabile con voto o con giudizio (es.: vittoria in concorso) devono indicare il voto o il giudizio conseguiti. In difetto di tale indicazione, il titolo è valutato dalla Commissione con il minimo del punteggio determinato, per la relativa categoria, ai sensi del successivo art. 7.

Art. 7.

Criteri di massima per la valutazione dei titoli

La Commissione esaminatrice determina, in apposita seduta preliminare, i criteri di massima per la valutazione dei titoli, nell'ambito del punteggio ad essi attribuito ai sensi degli articoli 5 e 6.

Art. 8.

Svolgimento delle prove di esame

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei giorni e nei locali che saranno indicati.

Il diario delle prove di esame sarà comunicato alle singole candidate ammesse al concorso mediante lettera ministeriale, con l'osservanza dei termini stabiliti dall'art. 6 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'avviso relativo alla prova scritta sarà inoltre pubblicato, nel termine prescritto, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alle candidate ammesse alla prova orale, ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Le candidate dovranno presentarsi alle prove di esame munite di idoneo documento di identità personale.

Per quant'altro si riferisce allo svolgimento delle operazioni di concorso saranno osservate le disposizioni degli articoli 6 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e 5 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Presentazione di documenti da parte delle candidate che hanno superato la prova orale

Le candidate che avranno superato la prova orale saranno invitate a presentare, entro 20 giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti idonei a dimostrare l'eventuale possesso di titoli che, ai sensi delle vigenti disposizioni, diano diritto a riserve di posti nella nomina e a preferenze a parità di merito.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, hanno diritto a riserve di posti:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra e le categorie di cittadini ai quali sono estesi i benefici spettanti, in materia di pubblici concorsi, ai mutilati e agli invalidi di guerra;

b) gli orfani di guerra e le categorie di cittadini ai quali sono estesi i benefici spettanti, in materia di pubblici concorsi, agli orfani di guerra;

c) agli ex combattenti e le categorie di cittadini ai quali sono estesi i benefici spettanti, in materia di pubblici concorsi, agli ex combattenti.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle altre vigenti in materia.

I documenti comprovanti il possesso di titoli che danno diritto a riserve di posti e a preferenze devono essere redatti nella prescritta carta da bollo, ad eccezione delle dichiarazioni rilasciate dalle Rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e devono essere rilasciate dagli organi competenti.

Art. 10.

Graduatoria del concorso - Riserve di posti
Preferenze a parità di merito

La Commissione giudicatrice del concorso formerà, ultimate le operazioni relative alla valutazione dei titoli e alle prove di esame, la graduatoria generale di merito del concorso, nella quale saranno incluse le concorrenti che abbiano superato, nei modi previsti dall'art. 5, le prove di esame. L'ordine di graduatoria sarà determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascuna concorrente.

La graduatoria generale di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con l'osservanza dei criteri prescritti dalle vigenti disposizioni in caso di parità di merito.

Con decreto ministeriale saranno altresì dichiarate le vincitrici del concorso, con l'osservanza delle disposizioni vigenti relative a riserve di posti a favore delle categorie di cittadini indicate nell'art. 9 del presente decreto.

Le graduatorie del concorso saranno approvate sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. Ai fini dell'assegnazione di sede, le vincitrici saranno invitate a segnalare uno o più degli educandati di cui all'art. 1, in ordine di preferenza.

Art. 11.

Presentazione dei documenti di rito da parte delle vincitrici
Riferimento a documenti già prodotti

1. — Le concorrenti dichiarate vincitrici saranno invitate a presentare, nel termine di 40 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di apposita comunicazione, a pena di decadenza dagli effetti del concorso, i seguenti documenti, redatti nella prescritta carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita (e non certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) stato di famiglia (da presentarsi soltanto da parte delle concorrenti coniugate o vedove con prole);

g) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico comunale, o da un medico militare o da un medico condotto.

Il certificato medico riguardante le concorrenti che siano mutilate o invalide per cause di guerra o di servizio, dovrà attestare esplicitamente che l'infermità non è di pregiudizio alla salute delle colleghe di lavoro e delle alunne che frequentano l'educandato;

h) la documentazione comprovante il diritto a deroga al limite massimo di età (da presentarsi soltanto da parte di coloro che hanno fruito del beneficio).

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) devono essere di data non anteriore a 3 mesi a quella dell'apposita comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

2. — Le concorrenti che alla data di ricevimento della richiamata apposita comunicazione siano dipendenti statali di ruolo o di ruolo aggiunto, dovranno presentare, nel termine stabilito dal presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

a) copia integrale dello stato matricolare;

b) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare (originale, o copia autentica ai sensi del successivo art. 12, ma non un semplice certificato);

c) certificato medico di idoneità all'impiego (v. lett. *g*) del precedente n. 1).

3. — E' ammesso riferimento ai documenti eventualmente già prodotti agli effetti della valutazione dei titoli previsti dall'art. 6 e per i fini di cui all'art. 9 (escluso il riferimento ai documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) del precedente n. 1.

Resta ferma la facoltà spettante ai profughi ai sensi dell'art. 3.

Coloro che siano già dipendenti *di ruolo* dell'amministrazione della pubblica istruzione, possono fare riferimento all'originale o alla copia autentica del titolo di studio eventualmente acquisiti nel relativo fascicolo personale; in tal caso devono indicare espressamente e con precisione l'ufficio presso il quale si trova il documento.

I dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione della pubblica istruzione possono fare riferimento, con le modalità di cui al comma precedente, al documento relativo al titolo di studio, all'estratto dell'atto di nascita e al documento comprovante il possesso del titolo che dà diritto a deroghe al limite massimo di età.

Art. 12.

Disposizioni generali sui documenti

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, con l'osservanza delle modalità prescritte dall'articolo stesso.

Ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 228, le firme apposte sui documenti, la cui presentazione è prevista dagli articoli precedenti, non sono soggette a legalizzazione, ad eccezione:

a) delle firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi o certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola; la legalizzazione è di competenza del provveditore agli studi;

b) delle firme su documenti posti in essere all'estero e da valere nello Stato italiano (la competenza in materia è regolata dal decreto del Ministro per gli affari esteri 15 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1959, n. 82);

c) delle firme apposte da esercenti professioni e arti su documenti da prodursi ad uffici pubblici fuori del Comune (la legalizzazione è di competenza del sindaco o dei suoi delegati o del segretario comunale).

Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, i documenti la cui presentazione è prevista dagli articoli precedenti possono essere prodotti, anzichè in originale, in copia autentica anche se ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ferma restando l'osservanza della legge sul bollo. L'autenticazione è effettuata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale si trova depositato, nonchè da un notaio, da un cancelliere o da un segretario comunale.

L'Amministrazione si riserva di accordare un breve termine per la regolarizzazione di documenti eventualmente imperfetti.

Art. 13.

Pubblicazione delle graduatorie del concorso

Le graduatorie del concorso saranno pubblicate, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel «Bollettino ufficiale» del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con separato decreto, sarà composta (art. 123 testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, modificato dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1952, n. 55):

da un ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede;

da un ispettore centrale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale del Ministero della pubblica istruzione;

da un preside di istituto statale di istruzione secondaria di 2° grado;

da una direttrice degli educandati femminili dello Stato;

da un professore di filosofia e pedagogia degli istituti magistrali statali.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 15.

Nomina e funzioni

Le candidate che saranno nominate nell'impiego assumeranno la qualifica di maestre istitutrici straordinarie.

Per lo svolgimento di carriera delle maestre istitutrici si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano la carriera dei maestri elementari delle scuole statali.

Roma, addì 15 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1961
Registro n. 22, *foglio n.* 142

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di pedagogia, nei limiti del programma stabilito per la prova orale, che consente di accertare la conoscenza, da parte della candidata, dei principali problemi pedagogici, riferiti particolarmente all'educazione collegiale.

La prova ha inoltre la finalità di accertare la sicurezza e la proprietà dei mezzi espressivi della candidata.

PROVA ORALE

1. — Pedagogia:

Svolgimento del pensiero pedagogico moderno e contemporaneo - L'educazione collegiale - Le principali correnti pedagogiche contemporanee.

Nota. — La candidata deve illustrare criticamente una opera, a sua scelta, di autore contemporaneo. Deve dimostrare capacità di personale riflessione e interpretazione dei problemi educativi.

2. — Metodologia:

Esposizione critica di almeno due metodi didattici, a scelta della candidata.

3. — Italiano:

Esposizione critica del pensiero e di un'opera di due autori scelti dalla candidata; inquadramento storico-letterario degli autori.

4. — Storia:

a) I problemi del Risorgimento italiano. Il 1848 in Europa e in Italia: guerre e lotte per l'indipendenza italiana;

b) Le guerre mondiali. La resistenza e la lotta di liberazione in Italia.

5. — Educazione civica (decreto Presidenziale 13 giugno 1958, n. 585):

Inquadramento storico e principii ispiratori della Costituzione della Repubblica Italiana - Diritti e doveri del cittadino - L'ordinamento dello Stato italiano: gli organi costituzionali, la formazione delle leggi, le garanzie costituzionali - Le formazioni sociali nelle quali si esplica la personalità umana.

6. — Legislazione scolastica:

a) ordinamento del Ministero della pubblica istruzione: gli organi attivi, centrali e periferici; gli organi consultivi, centrali e periferici. Gli educandati femminili dello Stato nella legislazione vigente (regi decreti 23 dicembre 1929, numero 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312) - I cicli didattici nella scuola elementare (legge 24 dicembre 1957, n. 1254);

b) ordinamento e finalità dell'assistenza scolastica, con particolare riferimento alle provvidenze nei settori della scuola elementare e della scuola secondaria.

7 — Igiene:

Nozioni fondamentali di igiene, con particolare riferimento alle sue applicazioni alla vita collegiale.

p. *Il Ministro*: BADALONI

ALLEGATO *B*

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione classica
Divisione V. — ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) nata il .
a . ., chiede di essere ammessa al concorso, per esami e per titoli, a 43 posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato, indetto con decreto *ministeriale* 15 febbraio 1961.

La sottoscritta dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure: di essere equiparata ai cittadini italiani perchè . .);

di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di (oppure di non essere iscritta nelle liste elettorali perchè . .);

di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali .);

di possedere il titolo di abilitazione all'insegnamento elementare, conseguito nell'anno scolastico .
presso la scuola elementare di .,

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di innammissibilità indicate nell'art. 2, n. 6, del bando di concorso;

di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi fra le sedi di educandato indicate nel bando;

di avere eletto il proprio domicilio a .
via . . numero .

Data . . . .

Firma . . . .

N. B. — Le candidate che hanno superato i 35 anni di età, devono dichiarare nella domanda il titolo che dà diritto alla deroga al limite massimo di età (v. art. 2 del bando).

La firma della concorrente deve essere autenticata (v. articolo 3 del bando).

Le candidate che abbiano prestato o prestino servizio presso pubbliche Amministrazioni devono dichiarare il servizio stesso e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, indicando in ogni caso la specifica Amministrazione.

(2423)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso Amministrazioni statali, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 14 (parte *II*) in data 26 aprile 1961, del Ministero della pubblica istruzione, pubblica il decreto ministeriale 5 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1961, registro n. 10, foglio n. 37, che approva la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova nei ruolo della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso Amministrazioni statali, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1958.

(2623)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli Uffici scolastici provinciali del Trentino-Alto Adige, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino *ufficiale n. 10*, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, pubblica il decreto ministeriale 29 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1961, registro n. 9, foglio n. 394, che approva la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso speciale per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli Uffici scolastici provinciali del Trentino-Alto Adige, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1958.

(2624)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventuno posti di vice segretario di ragioneria indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a ventuno posti di vice segretario di ragioneria, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 16 settembre 1960, avranno luogo in Roma nei giorni 15 e 16 maggio 1961, con inizio alle ore 8.

I candidati, muniti dal prescritto documento di identità, dovranno presentarsi al Palazzo degli esami (via G. Induno n. 4) all'ora e nei giorni suddetti.

(2673)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.